



## Schema di decreto legislativo recante norme sull'ufficio del processo

### Atto del Governo 406

#### Informazioni sugli atti di riferimento

Atto	406	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n.134	
Norma di delega:	Articolo 1, commi 1, 2, 18, 19 e 24, lettere h) e i), della legge 26 novembre 2021, n. 206, e dell'articolo 1, commi 1, 2, 26 e 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134	
	Senato	Camera
Date:		
annuncio	02/08/2022	02/08/2022
assegnazione	02/08/2022	02/08/2022
termine per l'espressione del parere	01/10/2022	01/10/2022
Commissione competente	2ª Giustizia	II Giustizia
Rilievi di altre Commissioni	5ª Bilancio	V Bilancio (Assegnato il 2 agosto 2022 - Termine il 1° ottobre 2022)

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni per l'attuazione della [legge n. 134 del 2021](#) e della [legge n. 206 del 2021](#) in materia di ufficio per il processo (penale e civile).

Il provvedimento si compone di **19 articoli**. Su di esso le Commissioni competenti nel merito sono chiamate ad esprimere parere **entro il 1°ottobre 2022**.

Si ricorda che l'Ufficio per il Processo è stato istituito dal decreto legge 90/2014, che ha inserito l'articolo **16-octies** nel **decreto-legge n. 179 del 2012**. In tale disposizione si prevede espressamente la creazione di strutture organizzative denominate "Ufficio per il Processo", "al fine di garantire la ragionevole durata del processo", nonché allo scopo di assicurare "un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione". Il terzo compito affidato dal legislatore all'Ufficio per il processo si ritrova nell'art. 7 del D.M. 1/10/2015, che affida a tale struttura organizzativa la realizzazione della Banca dati della giurisprudenza di merito.

L'Ufficio per il processo è una struttura organizzativa attualmente composta:

- da personale di cancelleria;
- dai giovani laureati o laureandi, scelti tra i più meritevoli, che svolgono presso detti uffici il tirocinio formativo di 18 mesi (ex art. 73 del D.L. 69/2013) ovvero la formazione professionale nel primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense (ex art. 37, D.L. 98/2011);
- per le sole corti d'appello, anche dai giudici ausiliari già previsti per lo smaltimento dell'arretrato civile (ex art. 62, D.L. 69/2013); dell'ufficio del processo presso i tribunali sono chiamati a far parte anche i GOT (giudici onorari di tribunale), previsti dall'art. 42-ter dell'ordinamento giudiziario (R.D. 12/1941).

Le disposizioni attuative dell'ufficio del processo sono di competenza del Ministero della giustizia e del CSM: con il DM giustizia del 1° ottobre 2015 sono state dettate le misure organizzative necessarie per il funzionamento dell'ufficio per il processo; con la delibera del 24 luglio 2019 il CSM ha approvato la risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari. In precedenza, con la delibera del 18 luglio 2018, il CSM aveva reso obbligatoria l'istituzione degli UPP. L'art. 10 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, contiene la disciplina relativa alla destinazione dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo.

L'obiettivo principale dell'intervento è offrire un concreto ausilio alla giurisdizione, così da poter determinare un rapido miglioramento della performance degli uffici giudiziari per sostenere il sistema nell'obiettivo dell'abbattimento dell'arretrato e ridurre la durata dei procedimenti civili e penali. Il Governo prevede di realizzare l'obiettivo, in primo luogo, attraverso il **potenziamento dello staff del magistrato** con professionalità in grado di collaborare in tutte le attività collaterali al giudicare (ricerca, studio, monitoraggio, gestione del ruolo, preparazione di bozze di provvedimenti).

Il **Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR)** inserisce tra gli obiettivi prioritari, nel settore della giustizia, al fine di ridurre la durata dei giudizi, quello di portare a piena attuazione l'Ufficio del processo, stanziando allo scopo 2.342,1 milioni di euro. L'obiettivo principale dell'intervento è offrire un concreto ausilio alla giurisdizione, così da poter determinare un rapido miglioramento della performance degli uffici giudiziari per sostenere il sistema

nell'obiettivo dell'abbattimento dell'arretrato e ridurre la durata dei procedimenti civili e penali. Il Governo, nel PNRR, prevede di realizzare l'obiettivo, in primo luogo, attraverso il potenziamento dello staff del magistrato con professionalità in grado di collaborare in tutte le attività collaterali al giudicare (ricerca, studio, monitoraggio, gestione del ruolo, preparazione di bozze di provvedimenti). A tal fine, per quanto riguarda la giustizia ordinaria, viene finanziato con 2.300 milioni di euro (Investimento M1-C1-I.3.1) un piano straordinario di assunzioni a tempo determinato per supportare i giudici nell'evasione delle pratiche procedurali pendenti e garantire le necessarie competenze tecniche richieste per affrontare la trasformazione tecnologica e digitale. Con il decreto-legge n. 80 del 2021 sono state quindi disciplinate le procedure per il reclutamento, in attuazione del PNRR, di personale a tempo determinato da destinare all'ufficio del processo. Per i concorsi già banditi dal Ministero della giustizia si rinvia alla specifica sezione del sito ministeriale.

## Le norme di delega

Lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso alle Camere ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, 18, 19 e 24, lettere h) e i), della [legge n. 206 del 2021](#) (Riforma del processo civile) e dell'articolo 1, commi 1, 2, 26 e 27, della [legge n. 134 del 2021](#) (Riforma del processo penale).

La [legge n. 206 del 2021](#) prevede una delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata.

Le previsioni  
sull'ufficio del  
processo nella  
delega civile

A tal fine, **entro un anno dall'entrata in vigore della legge** (*i.e.* 24 dicembre 2022), il Governo è delegato ad adottare **uno o più decreti** legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di **obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione** del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio, attenendosi ai principi e criteri direttivi previsti dalla stessa legge delega (articolo 1, comma 1).

L'**articolo 1, comma 2**, prevede che gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega siano trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari **entro** il termine di **sessanta giorni** dalla data della ricezione (*i.e.* entro il 1° ottobre 2022). Decorso il predetto termine i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

Il Governo, **qualora non intenda conformarsi** ai pareri parlamentari, **trasmette nuovamente** i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi **entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione**. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

Si noti che il procedimento sopra descritto (c.d. doppio parere) non è previsto dalla legge delega di riforma del processo penale, la quale prevede l'espressione di un solo parere da parte delle competenti commissioni parlamentari.

L'**articolo 1, comma 3** prevede inoltre la possibilità per il Governo di adottare, con la procedura indicata al comma 2, **disposizioni integrative e correttive** dei decreti legislativi, **entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati** in attuazione della delega e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega.

In particolare, la legge di delega contiene principi e criteri direttivi volti a modificare la disciplina relativa all'Ufficio per il processo, prevedendone l'istituzione anche presso la Corte di Cassazione e la Procura Generale e modellandone i compiti sulle specificità funzionali e organizzative della Corte stessa (art. 1, comma 18). Per l'attuazione di queste previsioni, inoltre, sono autorizzate assunzioni (art. 1, comma 19). La delega reca inoltre principi e criteri direttivi finalizzati a stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano assegnati all'ufficio per il processo già esistente presso il tribunale ordinario per le funzioni da svolgere nell'ambito delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (art. 1, comma 24, lettera h)), nonché per disciplinare composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo secondo quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendola

possibilità di demandare ai giudici onorari, che integreranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio per il processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio all'ascolto del minore e di sostegno ai minorenni e alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento, secondo le competenze previste dalla legislazione vigente (art. 1, comma 24, lettera i)).

La [legge n. 134 del 2021](#) delega il Governo ad operare, **entro un anno** dall'entrata in vigore della legge di delega (i.e. entro il 19 ottobre 2022), una significativa riforma per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Le previsioni  
sull'ufficio del  
processo nella  
delega penale

A tal fine, il Governo è delegato ad adottare, entro il predetto termine, **uno o più decreti** legislativi per la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio per il processo penale, con finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive e secondo i principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo (articolo 1, comma 1).

L'**articolo 1, comma 2** prevede che gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega siano successivamente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari **entro il termine di sessanta** giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri.

Come sopra evidenziato, diversamente dalla legge delega di riforma del processo civile (la quale prevede la possibilità di esprimere un doppio parere), la procedura di adozione dei decreti di riforma del processo penale prevede l'espressione di un solo parere da parte delle competenti commissioni parlamentari.

Qualora il termine per l'espressione del parere (1° ottobre 2022) venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega (19 ottobre 2022) o successivamente, **quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni** (c.d. scorrimento al **19 dicembre 2022**).

L'**articolo 1, comma 4** prevede inoltre la possibilità per il Governo di adottare, con la procedura indicata al comma 2, **disposizioni integrative e correttive** dei decreti legislativi, **entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati** in attuazione della delega e nel rispetto dei principi e criteri direttivi per essa stabiliti.

Come anticipato, la legge contiene una serie di disposizioni di delega riconducibili all'esigenza di razionalizzare alcuni specifici istituti processuali. In particolare, il Governo è delegato a modificare la disciplina vigente dell'ufficio per il processo penale istituito presso i tribunali, le corti d'appello e la Cassazione. Ai fini della riforma della normativa sull'ufficio del processo, il Governo è tenuto a prevedere (articolo 1, comma 26):

- una compiuta disciplina dell'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure già previste dalla legge (lettera a));
- che agli addetti alla struttura, siano attribuiti i compiti di coadiuvare uno o più magistrati non solo per quanto riguarda gli atti utili all'esercizio della funzione giudiziaria (studio di fascicoli, giurisprudenza e dottrina; raccolta di precedenti) ma anche con riguardo all'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica e per incrementare la capacità produttiva dell'ufficio (lettera b));
- l'istituzione presso la Corte di cassazione nonché presso la Procura generale della Corte di cassazione, di una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo", attribuendo agli addetti specifici compiti di supporto e contributo ai magistrati (lettere c), d) e), f)).

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 26, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2023, un contingente di 1.000 unità di personale da inquadrare nella III area funzionale, fascia economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 46.766.640 annui a decorrere dall'anno 2023 (articolo 1, comma 27).

## Contenuto dello schema di decreto legislativo

Lo schema di decreto legislativo è composto di **19 articoli**, raggruppati in **quattro capi**.

Il **capo I** (articoli da 1 a 4) contiene le **disposizioni generali**, applicabili agli uffici per il processo costituiti presso tutti gli uffici giudiziari per i quali l'istituzione è prevista.

Il **capo II** (articoli da 5 a 11) elenca analiticamente i **compiti** degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione costituiti presso i diversi uffici giudiziari, coerentemente con i criteri di delega, specifici per i diversi uffici.

Il **capo III** (articoli da 12 a 15) disciplina l'ufficio per il processo presso il **tribunale** per le persone, **per i minorenni** e per le famiglie, in attuazione dei principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 1, comma 24, lettere h) e i) della legge n. 206 del 2021.

Il **capo IV** (articoli da 16 a 19) contiene le **disposizioni finali e transitorie**, nonché alcune abrogazioni finalizzate ad evitare duplicazioni normative e ad assicurare il coordinamento con la disciplina vigente.

L'**articolo 1** dispone la costituzione, presso i tribunali ordinari e le corti di appello, di una o più strutture organizzative denominate "**ufficio per il processo civile**" e una o più strutture denominate "**ufficio per il processo penale**", rispettivamente in attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 18, lettera a) della legge n. 206 del 2021 e dell'articolo 1, comma 26, lettera a) della legge n. 134 del 2021, **riprendendo** sostanzialmente quanto già previsto dall'**articolo 16-octies** del decreto-legge n. 179 del 2012, **che viene** conseguentemente **abrogato** (v. art. 18 dello schema). Si prevede **inoltre** la costituzione dell'ufficio per il processo **presso i tribunali di sorveglianza** (comma 1), con applicazione delle disposizioni, per quanto compatibili, previste per l'ufficio per il processo penale

Disposizioni  
generali (artt. 1-  
4)

**Presso la Corte di cassazione** sono costituite una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo **civile** presso la Corte di cassazione" e una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo **penale** presso la Corte di cassazione", in attuazione del comma 18, lettera c) della legge n. 206 del 2021 e del comma 26, lettera c) della legge n. 134 del 2021 (comma 2).

**Analogamente, presso la Procura generale** della Corte di cassazione sono costituite una o più strutture organizzative denominate "ufficio spoglio, analisi e documentazione" (in ambito **civile**) e una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo **penale** presso la Procura generale della Corte di cassazione", rispettivamente in attuazione del comma 18, lettera d) della legge n. 206 del 2021 e del comma 26, lettera e) della legge n. 134 del 2021 (comma 3).

Infine, si prevede la costituzione degli uffici per il processo presso le **sezioni distrettuali e circondariali** del **tribunale** per le persone, **per i minorenni** e per le famiglie, regolamentati nel capo III dello schema di decreto (comma 4).

L'**articolo 2** determina le **finalità** degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, prevedendo che siano costituiti al fine di garantire la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La norma traspone le finalità **già dettate** dall'articolo **16-octies** del decreto-legge n. 179 del 2012, allo scopo di conservare inalterato il contenuto precettivo di tale articolo, che, come già osservato, viene abrogato.

L'**articolo 3** reca disposizioni in materia di **costituzione, direzione e coordinamento degli uffici** per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, prevedendo che nella predisposizione del progetto organizzativo, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo e previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticità, definisce le priorità di intervento, gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli e, conseguentemente, individua il personale da assegnare agli uffici, di concerto con il dirigente amministrativo (comma 1). Dispone quindi che il capo dell'ufficio, anche avvalendosi dei magistrati da lui individuati, dirige e coordina l'attività degli uffici per il processo e degli uffici spoglio, analisi e documentazione; promuove e verifica la formazione del personale addetto nel rispetto della normativa speciale relativa a ciascun profilo professionale (comma 2).

L'**articolo 4** elenca le **figure professionali che compongono gli uffici** per il processo e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione, facendo riferimento alle figure professionali già previste dalla legge, come disposto dall'articolo 1, comma 18, della legge n. 206 del 2021 e dall'articolo 1, comma 26, della legge n. 134 del 2021.

Tra di esse si prevedono, per gli uffici per il processo presso il tribunale, i giudici onorari di pace; per gli uffici per il processo presso le corti di appello, i giudici ausiliari (già contemplati all'articolo 16-octies del decreto-legge n. 179 del 2012), fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria.

Si ricorda che con la sentenza n. **41 del 2021** la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 62 e seguenti del decreto-legge n. 69 del 2013 nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del decreto legislativo n. 116 del 2017 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio).

A tali figure si aggiungono i tirocinanti ex articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013; coloro che svolgono la formazione professionale dei laureati; il personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie; il personale addetto all'ufficio per il processo e personale assunto a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR di cui al decreto-legge n. 80 del 2021; altre figure professionali istituite dalla legge per lo svolgimento di una o più delle attività previste dallo schema di decreto.

Vengono dettate regole generali in ordine ai **compiti** e alle facoltà dei **componenti degli uffici** per il processo (commi da 2 a 5). In particolare, al comma 2 si prevede che ciascun componente svolga i compiti attribuiti all'ufficio per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, e dalla contrattazione collettiva che regolano la figura professionale cui appartiene.

L'**articolo 5** elenca i **compiti dell'ufficio** per il processo **civile** presso i tribunali ordinari e le corti di appello, riprendendo quelli elencati dall'articolo 1, comma 18, lettera b) della legge n. 206 del 2021, la cui formulazione è sostanzialmente ripresa dallo schema di decreto. In aggiunta a quanto già previsto nella delega, sono state espressamente previste l'attività di **supporto** al magistrato nello svolgimento delle **verifiche preliminari** di cui all'articolo 171-bis del codice di procedura civile nonché nell'individuazione dei **procedimenti** contemplati dall'articolo **348-bis** del medesimo codice, **disciplinati** dall'altro **schema** di decreto legislativo recante **attuazione** della legge n. 206 del 2021 (riforma del processo **civile**).

Compiti (artt. 5-11)

L'**articolo 6** elenca (al comma 1) i **compiti** attribuiti all'**ufficio** per il processo **penale** presso i tribunali ordinari e le corti di appello, riprendendo sostanzialmente quelli elencati dall'articolo 1, comma 26, lettera b) della legge n. 134 del 2021. Si prevede **inoltre** che l'ufficio per il processo penale istituito presso la corte d'appello effettui **prioritariamente** uno **spoglio** mirato dei fascicoli al fine di **individuare** la prossima **scadenza dei termini** e la maturazione dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione (comma 2).

L'**articolo 7** elenca i **compiti** attribuiti all'**ufficio** per il processo **civile** presso la Corte di **cassazione**, riprendendo sostanzialmente quelli elencati dall'articolo 1, comma 18, lettera c) della legge n. 206 del 2021. Anche in questo caso, al fine di incentivare l'utilizzo degli uffici per il processo nella deflazione del carico giudiziario, è stata inoltre espressamente specificata l'attività di **supporto al presidente** della Corte di cassazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 363-bis, terzo comma (in materia di **rinvio pregiudiziale** per l'enunciazione del principio di diritto), nonché nella formulazione delle proposte di definizione di cui all'articolo 380-bis del codice di procedura civile (in materia di procedimento per la **decisione accelerata** dei **ricorsi inammissibili**, improcedibili o manifestamente infondati), disciplinati dall'altro schema di decreto legislativo recante attuazione della legge n. 206 del 2021 (riforma del processo civile).

L'**articolo 8** elenca (al comma 1) i **compiti** attribuiti all'**ufficio** per il processo **penale** presso la Corte di **cassazione**, riprendendo sostanzialmente quelli elencati dall'articolo 1, comma 26, lettera d) della legge n. 134 del 2021.

L'**articolo 9** elenca (al comma 1) i compiti dell'**ufficio spoglio**, analisi e documentazione (in ambito civile) presso la **Procura generale** della Corte di cassazione, riprendendo sostanzialmente quelli elencati dall'articolo 1, comma 18, lettera d) della legge n. 206 del 2021, la cui formulazione è interamente ripresa nella disciplina delegata. Si specifica inoltre (al comma 2) che l'ufficio spoglio, analisi e documentazione opera sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, come previsto dall'articolo 1, comma 18, lettera d), n. 2 della legge n. 206 del 2021.

L'**articolo 10** elenca (al comma 1) i compiti dell'ufficio per il processo **penale** presso la **Procura generale** della Corte di **cassazione**, riprendendo sostanzialmente quelli elencati dall'articolo 1, comma 26, lettera f) della legge n. 134 del 2021. Il comma 2 precisa che l'ufficio opera sotto la direzione e il coordinamento degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, come espressamente disposto dalla lettera f) del comma 26 della legge n. 134 del 2021.

L'**articolo 11** prevede che, fermo il principio di corrispondenza delle mansioni dei componenti dell'ufficio per il processo alla normativa che regola la figura professionale cui appartiene, gli stessi uffici svolgono anche le **ulteriori attività di supporto** all'esercizio della funzione giudiziaria e di raccordo con le cancellerie e i servizi amministrativi degli uffici giudiziari, previste dai **documenti organizzativi** degli uffici giudiziari.

L'**articolo 12**, prevede che gli **uffici** per il processo costituiti presso le sezioni distrettuali e circondariali del **tribunale** per le persone, per i **minorenni** e per le famiglie siano regolati dalle disposizioni di cui al capo III dello schema di decreto legislativo, nonché da quelle di cui ai capi I e II, in quanto compatibili (comma 1). Dispone inoltre (al comma 2) che gli uffici per il processo siano costituiti dal personale di cui all'articolo 4 e dai giudici onorari esperti di cui all'articolo 6 del R.D. 1404/1934, i quali – come già i giudici onorari del tribunale per i minorenni – sono a tutti gli effetti membri del collegio giudicante, sia nel civile che nel penale.

Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (artt. 12-15)

Al riguardo si ricorda che l'articolo 6 del R.D. 1404/1934 prevede, nel testo vigente, che ai «componenti privati» del tribunale per i minorenni e della corte d'appello «è rispettivamente conferito il titolo di giudice del tribunale per i minorenni, o di consigliere della sezione della Corte d'appello per i minorenni».

Anche l'articolo 50 del R.D. 12/1941, in materia di "composizione del tribunale per i minorenni", prevede che questo sia formato da due giudici e "due esperti... ai quali è conferito il titolo di giudice onorario del Tribunale per i minorenni".

**Nel passaggio da tribunale per minorenni a tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie** è stato mantenuto quindi il titolo di «giudici onorari» e «consiglieri onorari»; l'espressione "**esperti**" è stata aggiunta al **fine di distinguere** tali figure – psichiatri, psicologi, pedagoghi, assistenti sociali – **dai giudici onorari di pace** di cui al decreto legislativo n. 116 del 2017, **già inclusi** tra le figure professionali di cui all'articolo 4 dello schema in esame.

L'**articolo 13** dispone che, nella **costituzione** degli uffici per il processo a norma dell'articolo 3, il **presidente del tribunale** per le persone, per i **minorenni** e per le famiglie **attribuisce** ai presidenti delle sezioni circondariali o, in mancanza, ai magistrati titolari di incarico di collaborazione, **compiti di coordinamento e di controllo** delle articolazioni dell'ufficio per il processo nelle relative sezioni circondariali (comma 1). Prevede inoltre la possibilità per i componenti dell'ufficio per il processo di essere autorizzati allo svolgimento di specifiche **attività connesse** all'esercizio dell'attività giudiziaria, e nei limiti della stessa, fuori dalla sede del tribunale, specificando che l'autorizzazione è concessa dal presidente della sezione o da altro magistrato da questi delegato, nell'ambito delle rispettive competenze (comma 2).

L'**articolo 14** disciplina le **funzioni** e i **compiti** dei **giudici onorari di pace** assegnati all'ufficio per il processo istituito presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, prevedendo che gli stessi svolgano, presso le sezioni circondariali, le funzioni e i compiti previsti dagli articoli 10, 11, 13 e 14 del decreto legislativo n. 116 del 2017 (recante la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio).

Con riguardo alle richiamate disposizioni del d.lgs. n. 116 del 2017, si ricorda l'articolo 10 reca norme concernenti l'inserimento dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo. Esso attribuisce compiti specifici al presidente di tribunale e definisce le modalità del procedimento di assegnazione. Sono quindi disciplinate le funzioni che possono essere delegate al giudice onorario di pace presso l'ufficio.

L'articolo 11 consente - al ricorrere di situazioni di carenze di organico o di criticità nello smaltimento dell'arretrato tassativamente indicate - di assegnare procedimenti civili e penali ai giudici onorari di pace con più di due anni di esperienza nell'incarico.

L'articolo 13 prevede la destinazione in supplenza del giudice onorario di pace, nei casi di assenza o impedimento temporaneo del magistrato professionale, anche nell'ambito del collegio.

L'articolo 14 prevede che, nell'ipotesi di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di assenza o di impedimento temporanei di uno o più giudici onorari di pace, il presidente del tribunale possa destinare in supplenza uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario per un periodo non superiore ad un anno.

L'**articolo 15** disciplina analiticamente le **funzioni e compiti dei giudici onorari esperti**. In particolare, il comma 1 riproduce sostanzialmente le previsioni della legge delega (art. 24 lettera i)) prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che integreranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio per il processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio all'ascolto del minore e di sostegno ai minorenni e alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento.

I commi successivi specificano nel dettaglio le mansioni in cui si concretizzano le funzioni di cui al comma 1 nell'ambito delle sezioni circondariali (comma 2) e distrettuali (comma 3).

*Sotto il profilo della formulazione, si segnala che, rispetto alla legge di delega (art. 24 lettera i)), nello schema di decreto non viene riprodotta espressamente la clausola di salvaguardia che fa salvo il rispetto delle competenze previste dalla legislazione vigente per i giudici onorari esperti.*

In proposito, si rileva che la relazione tecnica che accompagna lo schema di decreto in esame pare sostenere che si tratti mansioni che si collocano "sulla scia delle attività che oggi, anche nell'ambito delle c.d. "buone prassi", nei tribunali per i minorenni vengono svolte dai giudici onorari; e ciò avviene certamente non *contra legem*, e quindi «secondo le competenze previste dalla legislazione vigente»".

La RT specifica inoltre che già "attualmente nei procedimenti civili i giudici onorari minorili tengono le udienze e svolgono le numerosissime attività processuali che vengono loro delegate dal giudice (esame delle parti, ascolto dei minori, assunzione di informazioni dai servizi sociali, colloqui con questi e i tutori o curatori del minore, ecc. ecc.); con la riforma tutto ciò non sarà possibile se non in misura estremamente più limitata, e quindi le attività elencate nell'articolo 15 saranno ampiamente "compensate" [sotto il profilo finanziario], anche ove eccedenti rispetto a quelle attuali, con le minori attività strettamente "processuali" che saranno loro delegate".

L'**articolo 16** contiene le **disposizioni finanziarie** per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), dello schema di decreto, relativamente alle assunzioni del personale di cui all'articolo 1, comma 19, della legge n. 206 del 2021 (delega per la riforma del processo civile) e all'articolo 1, comma 27 della legge n. 134 del 2021 (delega per la riforma del processo penale).

Si ricorda che l'articolo 1 comma 19 della legge n. 206 del 2021 autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2023, un contingente di 500 unità di personale da inquadrare nella III area funzionale, posizione economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L'articolo 1, comma 27 della legge n. 134 del 2021 autorizza il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2023, un contingente di 1.000 unità di personale da inquadrare nella III area funzionale, fascia economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Ferme le autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, si prevede che il Consiglio superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, diano attuazione alle disposizioni del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si segnala che la disposizione di cui al comma 2 reca una clausola di invarianza finanziaria sostanzialmente analoga a quella contenuta al comma 2 dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge n. 179 del 2012, del quale è disposta l'abrogazione (ai sensi dell'articolo 18 dello schema di decreto in esame).

L'**articolo 17** prevede che i **giudici onorari assegnati ai tribunali per i minorenni** al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi per i minorenni e per le famiglie nella sezione distrettuale, siano **assegnati all'ufficio per il processo**, oltre che nella sua articolazione distrettuale in relazione alle sue competenze, anche nelle articolazioni circondariali, per lo svolgimento delle loro funzioni.

L'**articolo 18** reca alcune **modifiche e abrogazioni** al codice di procedura civile e di procedura penale. Si prevede l'**introduzione** dell'**articolo 58-bis c.p.c.**, rubricato "Ufficio per il processo", che prevede che l'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operino secondo le disposizioni della legge speciale (comma 1). Sono altresì apportate alcune **modifiche al codice di procedura**

Disposizioni  
finali e  
transitorie (artt.  
16-19)

**penale** al fine di includere, tra i soggetti tenuti all'osservanza delle norme processuali, anche i componenti dell'ufficio per il processo penale, ricompresi nella nozione sintetica di "**collaboratori del giudice**" e prevedendo che il giudice è supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge (comma 2). Si introducono in tal modo, nei codici di rito, richiami agli uffici regolamentati dallo schema di decreto in esame. **Si sostituisce** quindi il **richiamo** all'abrogato articolo **16-octies** del decreto-legge n. 179 del 2012 con quello al decreto legislativo di cui allo schema in esame (comma 3) in quanto il richiamato articolo **viene abrogato** (comma 4) in conseguenza della nuova regolamentazione dell'ufficio per il processo introdotta del decreto in esame.

L'**articolo 19** disciplina l'**entrata in vigore del decreto**, specificando che le disposizioni di cui al **capo III**, in tema di **Ufficio per il processo** presso il **tribunale** per le persone, per i **minorenni** e per le famiglie, acquistano efficacia dal 1° gennaio **2025**. Tutte le altre disposizioni del decreto di cui allo schema qui in esame entrano invece in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.

**Senato: Dossier n. 571**

**Camera: Atti del Governo n. 406**

**7 settembre 2022**

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	 CD_giustizia

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.  
gi0213